



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 187 del 20/09/2021 – 24/09/2021 Udienza pubblica del 08/06/2021
Massima n. 1:	<p>Titolo Regioni – Legge di bilancio 2020 – questione di legittimità costituzionale in via principale – Istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) – Previsione che il soggetto per l'amministrazione dell'area è identificato in un Comitato di indirizzo, composto, tra gli altri, da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede – Violazione del principio di leale collaborazione - Inammissibilità</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana ed agli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. La norma censurata prevede che “il soggetto per l'amministrazione dell'Area ZES è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede”. La previgente disciplina prevedeva, invece, che a presiedere tale Comitato fosse il Presidente dell'autorità di sistema portuale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, garantendo così – a detta della ricorrente – la partecipazione regionale alle decisioni. Occorre ricordare, però, come l'art. 57 comma 1, lett. a) numero 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, abbia modificato sostanzialmente la norma impugnata, sopprimendo il riferimento alla procedura di cui all'art. 11 della legge n. 400 del 1988 ed inserendo un comma, ai sensi del quale alla nomina del Commissario si procede “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata”. In caso, poi, di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di 60 giorni dalla proposta, si prevede che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale sottoponga la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvederà con</p>



	<p>deliberazione motivata. Tale disciplina presenta con ogni evidenza carattere soddisfacente delle doglianze mosse col ricorso, che sono divenute, quindi, prive di attualità ed effettività, ciò comportando l'inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a coltivare il ricorso.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001; Articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Art. 57 comma 1, lett. a) numero 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito.</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.siciliana